

Statuto dell'Associazione **"CORO SANTUARIO DEL CROCIFISSO –Associazione di** **Promozione Sociale"**

Articolo 1 **Costituzione, Sede e Durata**

- 1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Coro Santuario del Crocifisso" Associazione di Promozione Sociale (APS), di seguito denominata per brevità "Coro Santuario del Crocifisso APS" o "CSC APS" o "Associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Desio in Via Lampugnani 39, presso il Santuario omonimo e può costituire sedi secondarie.
- 1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, per delibera, trasferire la sede e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza; tale trasferimento non richiede la modifica del presente Statuto.
- 1.4 L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.
- 1.5 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 1.6 Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi, purché maggiorenni.
- 1.7 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.8 L'associazione adotta i riferimenti normativi previsti per le Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2 **Finalità e attività di interesse generale**

- 2.1 L'associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che perseguirà attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale secondo il D.Lgs. 117/2017, art. 5 comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 2.2 L'associazione si dedica prevalentemente allo studio del patrimonio musicale italiano e straniero, la promozione, l'esecuzione, la ricerca e la conservazione di ogni genere di musica corale e strumentale.
- 2.3 Ai fini del perseguimento del suo oggetto sociale l'associazione potrà, tra le altre cose:
 - promuovere e organizzare manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi aventi per oggetto la musica, e tutte le attività culturali connesse e di qualunque genere;
 - gestire e sostenere corsi propedeutici di musica;
 - produrre gli strumenti editoriali connessi alla propria attività (dischi, libri, video, partiture ecc.);
 - istituire borse di studio;
 - organizzare viaggi di studio e di formazione musicale nonché viaggi per partecipazione a concerti, festival, rassegne;
 - promuovere convegni, conferenze o dibattiti su temi inerenti l'oggetto sociale in ambito nazionale, provinciale e locale
- 2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2.5 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati in deroga al precedente comma e previa delibera del Consiglio Direttivo.
- 2.6 È un'associazione apartitica, apolitica ed aconfessionale che garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari opportunità fra uomo e donna
- 2.7 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 2.8 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 **I Soci**

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito, gli ideali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.
- 3.2 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
- 3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5 Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta al Presidente e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che forniscono un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
- 3.8 Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

- 4.1 La qualifica di socio si perde per:
- decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.2 Le dimissioni, l'esclusione o la radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
- 4.3 Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione o la radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea che, previo contraddittorio, delibera in merito in via definitiva.
- 4.4 L'esclusione o la radiazione hanno effetto immediato dalla ratifica del provvedimento dall'Assemblea. La ratifica deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Articolo 5

Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 5.2 I Soci hanno il diritto di:
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza oneri aggiuntivi;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;

- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto del dettato legislativo e in particolare delle norme sulla Privacy.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Direttore Artistico;
- 6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni (l'annualità è da intendersi come periodo compreso tra due assemblee ordinarie di approvazione del Bilancio/rendiconto). Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento Interno e dalla disciplina fiscale.
- 6.3 Le cariche elettive possono essere assunte da iscritti e non iscritti, purché proposti dall'Assemblea dei Soci / dal Consiglio Direttivo, che abbiano compiuto i diciotto (18) anni d'età.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci

- 7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 7.2 Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente, in caso di inadempimento o dimissioni del Presidente, l'Assemblea generale viene convocata dal Vice-Presidente ed in caso di suo qualsivoglia impedimento, dal Consigliere più Anziano, mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e/o da comunicare ad ogni socio almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata anche mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica.
- 7.3 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
- 7.4 L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 7.5 Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
- 7.6 I compiti dell'assemblea ordinaria sono:
- eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - conferire ai componenti del Consiglio Direttivo i poteri di firma per l'uso dei conti correnti intestati all'Associazione;
 - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
 - deliberare sulle modifiche Statutarie e su eventuali regolamenti Interni;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociale e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- 7.7 I compiti dell'assemblea straordinaria sono:
- proporre e/o approvare eventuali modifiche allo Statuto;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare su altri argomenti sollevati dai Soci che hanno richiesto all'Assemblea.
- 7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario designato dall'assemblea tra i soci presenti e, quando all'ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche vengono

nominati due scrutatori se la votazione avviene a scrutinio segreto. In assenza del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di suo qualsivoglia impedimento, dal Consigliere più Anziano.

- 7.9 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 8.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 8.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 3 (tre) fino ad un massimo di n. 5 (cinque) membri effettivi, purché in numero dispari, eletti tra i Soci maggiorenni dall'Assemblea ordinaria.
- 8.5 I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- 8.6 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, ed inoltre il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico.
- 8.7 Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.8 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 8.9 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente ed ai membri del Consiglio presenti alla riunione. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su mandato dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- 8.11 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito nominando il primo associato tra i non eletti. La cooptazione dei membri è possibile fino ad un massimo di un terzo del totale dei componenti; oltre tale limite l'organo decade e sono necessarie nuove elezioni.

Articolo 9

Il Presidente

- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio.

- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute unitamente ai tutti i Consiglieri presenti.
- 9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.
- 9.6 In caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente saranno svolte a tutti gli effetti dal Vice Presidente sino alla fine del mandato in corso.

Articolo 10

Il Vice Presidente

- 10.1 Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. Svolge analoghe funzioni del Presidente solo in caso di prolungata assenza, di impedimento o di cessazione.

Articolo 11

Il Direttore Artistico

- 11.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 11.2 Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo, deve essere persona competente e preparata nell'ambito della musica corale e nella musica in genere.
- 11.3 Ha il compito di:
- dirigere il Coro denominato "Coro Santuario del Crocifisso";
 - programmare le scelte artistiche dell'Associazione;
 - proporre, curare e coordinare con il Consiglio Direttivo corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti;
 - curare i rapporti con gli Enti Pubblici e le associazioni culturali, rapporti per i quali il Direttore Artistico può concedere eventuale delega.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

- 12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e può essere costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
- 12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - rendite e ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
- 12.3 Il patrimonio sociale dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 12.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Il Bilancio

- 13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2 Il Rendiconto Economico e Finanziario dell'esercizio sociale di cui al comma 13.1 è redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- 13.3 Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- 13.4 La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
- 13.5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- 13.6 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

Modifiche a Statuto e Regolamento Interno

Scioglimento dell'Associazione

- 14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 14.2 Le proposte di modifiche al Regolamento Interno devono essere sottoposte per la sua approvazione all'Assemblea dei soci con deliberazione in seduta ordinaria.
- 14.3 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
- 14.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
- 14.5 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 15

Disposizioni finali

- 15.1 Per quanto non previsto dallo Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Desio, 19 giugno 2019